

Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea  
legislativa regionale nella seduta n. 132 dell'11 giugno 2019

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei  
tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno"

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 5/2013)

L'articolo modifica la legge regionale n. 5/2013, prevedendo l'istituzione del Tavolo permanente di filiera sul tartufo. Il Tavolo svolgerà funzioni di sostegno alle azioni regionali in materia di promozione del patrimonio tartufigeno, sia dal punto di vista produttivo e commerciale che da quello turistico. Il Segretariato del Tavolo sarà assicurato dal competente servizio della Giunta regionale, senza ulteriori costi a carico del bilancio della Regione. La partecipazione al Tavolo avverrà a titolo gratuito e senza rimborso spese.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 5/2013)

L'articolo introduce modifiche all'articolo 20 della l.r. 5/2013. Nel merito, si specifica che le funzioni amministrative riguardanti l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge regionale sono di competenza dei Comuni e delle Unioni montane, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale n. 33 del 1998 in materia di disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria, in quanto la proposta di legge, una volta approvata, non comporterà ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvederà con le risorse umane e strumentali già presenti all'interno dell'organizzazione regionale.